

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell'attuale rapporto di lavoro a tempo parziale, di ritorno al tempo pieno

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • O.M. 22 luglio 1997, n. 446; • O.M. 13 febbraio 1998, n. 55; • Artt. 39 e 58 CCNL 29 novembre 2007; • D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61; • Legge 6 agosto 2008, n. 133; • Circolare Funzione Pubblica 30 giugno 2011, n. 9.
<i>Chi può essere interessato</i>	Docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado. Personale ATA a tempo indeterminato con esclusione dei Dsga.
<i>La data di scadenza</i>	La scadenza è fissata al 15 marzo di ogni anno
<i>A chi va presentata la domanda</i>	La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico della scuola di servizio.
<i>Durata minima del part-time</i>	Per almeno due anni non può essere chiesto il ritorno a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, la domanda di ritornare a tempo pieno può essere accolta solo in presenza di motivate esigenze e in relazione alla situazione complessiva degli organici. Al termine dei due anni non va presentata alcuna domanda di proroga del part-time; la domanda si presenta soltanto se si intende rientrare a tempo pieno.
<i>Part-time e incompatibilità</i>	Il personale con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quello a tempo pieno può svolgere: <ul style="list-style-type: none"> • attività libero-professionale; • attività di lavoro subordinato, <i>ma non con altra amministrazione pubblica (art. 1, comma 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662);</i> • attività di lavoro autonomo. Lo svolgimento dell'attività non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non è comunque concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione.
<i>Le articolazioni del part-time</i>	Il tempo parziale può essere realizzato: <ol style="list-style-type: none"> a. con articolazione della prestazione del servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b. con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); c. con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).
<i>Scuola dell'infanzia</i>	Alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano non possono essere assegnati docenti a tempo parziale in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione. Nelle sezioni funzionanti dalle 8 alle 10 ore giornaliere uno solo dei due insegnanti può essere a part-time.
<i>Scuola primaria</i>	L'insegnamento comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale, prevista dall'art. 28 del CCNL (totale ore 11+1). Non è consentito l'impiego di un insegnante in part-time nelle classi ove l'insegnamento è svolto da un unico docente.
<i>Scuole secondarie di 1° e 2° grado</i>	La fruizione del part-time deve essere compatibile con l'articolazione oraria della cattedra, garantendo l'unicità del docente in ciascuna classe, in relazione alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento.
<i>Insegnanti di sostegno</i>	L'insegnamento di sostegno non può essere affidato a tempo parziale su posti che comportino interventi su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
<i>L'orario di servizio</i>	La durata della prestazione lavorativa per i docenti è di norma pari al 50% di quella a tempo pieno e per il personale ATA non inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Con la C.M. n. 62 del 19.2.1998 si raccomanda l'opportunità di contenere

	<p>in tre giorni l'orario di servizio del personale docente che opti per il tempo parziale verticale.</p> <p>Con la C.M. n. 45 del 17.2.2000 si raccomanda di favorire l'articolazione dell'attività lavorativa segnalata dall'interessato.</p>
<i>Le attività funzionali all'insegnamento dovute per intero</i>	<p>Adempimenti individuali dovuti per intero dal personale docente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; • correzione degli elaborati; • rapporti individuali con le famiglie; • svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
<i>Le attività funzionali all'insegnamento dovute in proporzione all'orario</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste dall'art. 29, comma 3, del CCNL sia alla lettera a) che alla lettera b) sono dovute in proporzione all'orario effettuato: <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione al collegio dei docenti; • attività di programmazione e verifica iniziale e finale; • informazioni periodiche alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia. • partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione.
<i>Limitazioni per il personale a part-time artt. 39 e 58 CCNL 29.11.2007</i>	<p>Il personale docente è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo.</p> <p>Il personale ATA è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo.</p>
<i>Esami di Stato</i>	<p>I docenti a tempo parziale possono essere designati dal consiglio di classe a svolgere la funzione di commissario interno.</p> <p>Possono presentare domanda per far parte delle commissioni d'esame in qualità di presidente e/o commissario esterno.</p> <p>Qualora vengano nominati, ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo della effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.</p>
<i>Part-time e ferie</i>	<p>I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.</p> <p>I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.</p>